



Roma, 30/01/2009

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di Trento e  
Bolzano

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

## Nota operativa n. 01

**Oggetto:** Operazione RED 2009. Convenzioni con i soggetti abilitati.

Anche quest'anno l'Inpdap prosegue nell'attività di verifica reddituale nei confronti di coloro che sono titolari di prestazioni pensionistiche collegate al reddito (Allegato 1), al fine di contenere il fenomeno delle prestazioni indebite.

Nel mese di febbraio c.a. sarà trasmessa ai pensionati la richiesta dei redditi relativi all'anno 2008 nonché gli eventuali solleciti per i redditi dell'anno 2007 che non fossero ancora stati comunicati.

Come già avvenuto nelle precedenti "operazioni Red", la verifica reddituale viene eseguita, da un lato, coinvolgendo i soggetti abilitati per legge alla certificazione delle denunce reddituali (Caf, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri commercialisti, consulenti tributari) e, dall'altro, con la partecipazione dell'Inps che, oltre a mettere a disposizione le proprie procedure informatiche, integra le informazioni

necessarie alla verifica in questione attingendole dai dati esistenti nel casellario centrale dei pensionati.

Si riporta in sintesi l'iter procedurale relativo all'operazione Red 2009.

#### **a) Individuazione dei soggetti interessati e dei soggetti esclusi dalla verifica reddituale**

Sono interessati dalla verifica reddituale i titolari di trattamenti pensionistici i cui importi sono collegati alla situazione reddituale del percettore e/o dei componenti del suo nucleo familiare inclusi i pensionati ultrasettantacinquenni che hanno percepito nel corso degli anni 2007 e/o 2008 la somma aggiuntiva di cui alla legge n. 127/2007 (c.d. quattordicesima).

Anche i percettori di soli redditi derivanti da pensione, sono tenuti alla comunicazione reddituale ancorché tali redditi pensionistici siano stati già dichiarati in sede di operazione Red 2008.

Rientrano, inoltre, tra i destinatari dell'operazione RED 2009 i titolari di una pensione sia di reversibilità (sorta dopo il 17 agosto 1995) che diretta, entrambe erogate dall'Inpdap

Si precisa che, come in passato, non rientrano nella platea dei soggetti riguardati dalla verifica reddituale in esame i pensionati ultrasettantacinquenni che risultavano, nella precedente operazione Red 2008, non possedere alcun reddito diverso da pensione.

#### **b) Invio da parte dell'Inpdap della "Richiesta Redditi" (allegato 2) con la quale vengono richiesti i redditi per l'anno 2008 e, ove mancanti, i redditi relativi all'anno 2007.**

Come già avvenuto nelle precedenti verifiche reddituali, nella comunicazione sono indicate tutte le informazioni utili riguardanti sia le tipologie di pensioni interessate alla verifica reddituale che le notizie circa l'assistenza gratuita dei soggetti abilitati (Caf o professionisti); nella seconda parte della lettera, sono riportati i dati identificativi del soggetto che deve rilasciare la dichiarazione, nonché una "stringa" che contiene tutte le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni.

Si rappresenta che anche nei confronti dei titolari di pensioni sia Inps che Inpdap sussiste l'obbligo di dichiarare i redditi 2008 ed eventualmente quelli relativi all'anno 2007, qualora non avessero adempiuto alla precedente operazione RED.

Nell'ipotesi in cui i pensionati destinatari della verifica reddituale segnalino di non aver ricevuto la lettera "Richiesta Redditi", le Sedi Inpdap territorialmente competenti dovranno



provvedere direttamente a regolarizzare le relative partite di pensione con le procedure attualmente in uso.

**c) Acquisizione da parte dei soggetti abilitati delle dichiarazioni reddituali, rese dai titolari delle prestazioni.**

Per la comunicazione dei redditi, **i pensionati dovranno rivolgersi entro il 30 maggio 2009** esclusivamente ad uno dei soggetti convenzionati il cui elenco sarà consultabile, come è avvenuto per il passato, sul sito internet e intranet dell'Inpdap.

I soggetti autorizzati a ricevere le dichiarazioni reddituali sono coloro i quali hanno stipulato la convenzione, con valenza triennale, per l'acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni.

I Caf e i professionisti abilitati forniscono gratuitamente la consulenza ai pensionati dichiaranti e acquisiscono i dati reddituali sulla base della documentazione presentata dal pensionato. Una copia dei modelli viene consegnata per ricevuta al pensionato mentre l'altra copia deve essere conservata agli atti dal Caf e dagli altri soggetti convenzionati per un periodo non inferiore a dieci anni.

**d) Trasmissione telematica all'Inps dei dati delle dichiarazioni**

I soggetti convenzionati trasmettono le dichiarazioni reddituali all'Inps, esclusivamente in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**e) Invio degli elaborati dall'Inps all'Inpdap**

L'Inps, ricevuta la certificazione dei redditi, integra i dati acquisiti con quelli rilevati dal data base delle pensioni, dal Casellario Centrale dei Pensionati e dall'archivio reddituale, e li trasmette all'Inpdap sulla base di accordi tra i due Istituti.

Questa sinergia consente di conoscere la complessiva posizione previdenziale del pensionato anche con riferimento ad eventuali pensioni erogate allo stesso ovvero al coniuge o ai figli da altri Istituti previdenziali.

Si fa riserva di comunicare le iniziative che saranno adottate nei confronti di quei pensionati che, nonostante diversi solleciti, non hanno adempiuto all'obbligo di rilascio delle dichiarazioni reddituali relative alle precedenti campagne.



## Convenzioni con i professionisti abilitati

I direttori della Sede dovranno sottoscrivere la convenzione (allegato 3) con tutti i professionisti abilitati che ne facciano richiesta a condizione che gli stessi abbiano sottoscritto analoga convenzione con l'Inps per la medesima attività.

Per quanto riguardano gli aspetti di gestione contabile seguiranno specifiche istruzioni d'intesa con la D.C. Ragioneria.

Sarà cura delle sedi, comunicare alla redazione internet- intranet i nominativi dei professionisti che hanno sottoscritto la convenzione con l'Istituto affinché possa essere data adeguata pubblicità su internet.

Il Dirigente Generale  
Dr. Costanzo Gala



## Elenco delle prestazioni per le quali sono influenti i redditi

Descrizione
Integrazione al minimo ex articolo 2, comma 13, della legge n. 335/1995 delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995.
Assegno per il nucleo familiare di cui alla legge n. 153/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario ex articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995.
Incremento maggiorazione ex articolo 38 della legge n. 448/2001.
Corresponsione della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui alla legge n. 127/2007.





Istituto Nazionale  
di Previdenza  
per i Dipendenti  
dell'Amministrazione  
Pubblica

Sede di .....

Data .....

### Richiesta Redditi

Gentile signora/e,

la informiamo che alcune prestazioni erogate da questo Istituto dipendono dall'importo complessivo del suo reddito.

Tali prestazioni sono:

- Pensioni ai superstiti in presenza di altri redditi (legge n.335/1995)
- Assegno per il nucleo familiare (legge n.153/1988)
- Somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) (legge n.127/2007)
- Integrazione al trattamento minimo (legge n.335/1995)
- Incremento maggiorazione sociale (legge n. 448/2001).

La dichiarazione dei redditi percepiti le viene richiesta per le seguenti pensioni:

.....

#### Cosa comunicare

Per calcolare esattamente la sua pensione è necessario che ci comunichi l'importo dei redditi 2008 percepiti da lei e dal suo nucleo familiare e, qualora non abbia ottemperato alla precedente richiesta di gennaio 2008, anche quelli relativi all'anno 2007.

Anche nelle ipotesi in cui lei sia titolare di pensioni erogate sia dall'Inps che da questo Istituto dovrà comunque presentare entrambi i modelli Red dei due Enti.

I redditi da dichiarare sono quelli diversi dalle pensioni, anche se erogate da altri Enti, ad esempio i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o professionale, da partecipazione, da terreni e fabbricati, ecc.

La comunicazione va presentata in ogni caso anche se l'unico reddito percepito è la sua pensione. In questo caso dovrà dichiarare di non avere altri redditi.

#### A chi comunicare

La comunicazione va presentata esclusivamente ad uno dei soggetti convenzionati con l'Inpdap:

- Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
- Consulenti tributari



- Dottori e Ragionieri Commercialisti
- Consulenti del lavoro
- Revisori dei conti

L'elenco dei soggetti convenzionati sarà consultabile presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della sede Inpdap di appartenenza, sul sito [www.inpdap.gov.it](http://www.inpdap.gov.it) o telefonando al numero verde gratuito "Pronto [Inpd@p](mailto:Inpd@p)" 800-10-5000.

**L'assistenza che le viene fornita per la compilazione del modello è completamente gratuita.**

Per evitare code o attese le consigliamo di prendere appuntamento con il soggetto prescelto. Se lei non ha la possibilità di recarsi personalmente ai Caf o studi professionali potrà segnalarlo al soggetto prescelto, che si attiverà per risolvere il problema.

**Come comunicare**

Lei può comunicare i redditi presentando, al CAF o agli altri professionisti sopra indicati, i documenti in suo possesso, quali il modello 730, UNICO, CUD, ecc.. In tal caso il soggetto prescelto verifica e controlla la rispondenza dei dati fiscali, presentati con la dichiarazione reddituale.

In alternativa, lei può autocertificare i redditi, senza allegare alcuna documentazione. Le ricordiamo che la legge prevede controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato.

I soggetti abilitati ci trasmetteranno la comunicazione reddituale acquisita senza alcun costo per lei.

**Quando comunicare**

La invitiamo a recarsi presso il soggetto convenzionato, munito della presente lettera, entro il 30 maggio 2009.

Se le è possibile, la invitiamo a farlo qualche giorno prima della scadenza, per evitare disagi e lunghe attese.

**La mancata comunicazione dei redditi ai Caf o altri soggetti abilitati comporterà, senza ulteriore avviso, la sospensione del pagamento della/e pensione/i o della parte di essa/e legata/e ai redditi.**

**Perché comunicare**

I redditi da lei comunicati, integrati con i dati del casellario centrale dei pensionati, ci permetteranno di ricalcolare la/le sua/e pensione/i e di comunicarle le eventuali variazioni a credito o a debito

La richiesta che le rivolgiamo nasce dall'impossibilità di avvalerci esclusivamente della banca dati gestita dall'amministrazione finanziaria. Infatti, la legge previdenziale collega il pagamento delle pensioni, o di quote delle stesse, anche a redditi che non devono essere dichiarati dal contribuente all'amministrazione finanziaria, come quelli relativi ad anni precedenti o pagati in ritardo, quelli esenti dall'IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte.

Ci scusiamo per il disagio che le arrechiamo, augurandoci che le procedure automatizzate, la disponibilità e l'assistenza gratuita dei soggetti convenzionati, le consentiranno di comunicarci i redditi in maniera agevole e senza eccessive perdite di tempo.

La ringraziamo per la sua collaborazione e le inviamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELLA SEDE



CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E I PROFESSIONISTI ABILITATI DI CUI ALL'ART. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 PER LE VERIFICHE REDDITUALI 2009, 2010 E 2011 INERENTI LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE CORRELATE RISPETTIVAMENTE AI REDDITI PERCEPITI NEGLI ANNI 2008, 2009 E 2010

L'anno 200.... il giorno .....del mese di.....in Roma,

tra

- L'Istituto nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, codice fiscale 97095380586, con sede in Roma, Via S. Croce in Gerusalemme 55, in seguito denominato INPDAP, nella persona del Direttore della Sede di....., per la carica ivi domiciliato

e

- Il Professionista ..... con sede in ..... Via .....certificato digitale Entratel .....in seguito denominato semplicemente Professionista

#### PREMESSO

- Che le prestazioni erogate dall'Inpdap per le quali occorre fare riferimento alla situazione reddituale del pensionato e/o del nucleo familiare sono:  
Integrazione al trattamento minimo (legge n. 335/1995);  
Incremento maggiorazione sociale (legge n. 488/2001);  
Assegno per il nucleo familiare (legge n. 153/1988);  
Pensione ai superstiti in presenza di altri redditi (legge n.335/95);  
Somma aggiuntiva di cui all'art. 5 del D.L. 2/7/2007, n. 81 convertito con modificazioni nella L. 3/8/2007 n. 127;
- Che l'operazione di rilevazione dei redditi deve essere effettuata al fine di evitare la corresponsione sui trattamenti pensionistici di importi indebitamente dovuti agli interessati;
- Che, nei confronti di tutti i soggetti cui le prestazioni sono collegate al reddito, l'Inpdap invia apposite comunicazioni invitandoli a dichiarare tutti i dati reddituali necessari per procedere alle verifiche di legge;
- Che l'INPDAP provvederà a richiedere i dati reddituali relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, rispettivamente con le campagne Red 2009, 2010 e 2011;
- Che il Professionista deve aver precedentemente sottoscritto analoga convenzione con l'INPS;

tutto ciò premesso, tra le parti sottoscriventi, come sopra rappresentate,



**si conviene quanto segue**

## **ART.1**

### **Compiti del Professionista**

Il Professionista si impegna:

- ✓ Ad acquisire, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti le dichiarazioni dei titolari delle prestazioni a carico dell'Istituto;
- ✓ A controllare la correttezza del codice fiscale per il dichiarante e il coniuge tramite accesso a SIATEL;
- ✓ A riscontrare la corrispondenza con la documentazione fiscale;
- ✓ A trasmettere all'INPS per via telematica le dichiarazioni rese con l'attestazione di conformità alla documentazione fiscale;

Qualora il dichiarante intenda rilasciare autocertificazione, il Professionista è tenuto ad accettarla senza richiedere documentazione in attuazione di quanto previsto dal DPR n. 445 del 2000 e s.m.i.

In ogni caso il Professionista deve riscontrare che il dichiarante non abbia trasmesso – per il tramite del Professionista stesso – al Fisco dati difformi da quelli certificati.

Per le dichiarazioni relative a redditi verificati sulla base della documentazione esibita, l'attestazione di conformità viene rilasciata dal Professionista autorizzato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 28/12/1998 n. 490.

## **Art. 2**

### **Informazioni rese al momento della dichiarazione**

Il Professionista, quando acquisisce la dichiarazione e la relativa documentazione, rende noto agli interessati, nel rispetto del D.lgs n. 196 del 2003 che detta documentazione è stata acquisita e trasmessa all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

## **Art. 3**

### **Stampa e custodia delle dichiarazioni**

Il Professionista provvede direttamente a stampare le dichiarazioni reddituali in duplice copia, di cui una è custodita per un periodo non inferiore a 10 anni negli appositi archivi da esso tenuti e l'altra è consegnata per ricevuta al dichiarante o suo delegato.

In alternativa, allo scopo di limitare l'onere di conservazione del cartaceo, tale documentazione dovrà comunque essere conservata in forma cartacea fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione (come previsto dall'art. 16 del D.M. del 31 maggio 1999 n. 164); successivamente a tale periodo il professionista dovrà provvedere a scannerizzare la dichiarazione che custodirà per gli ulteriori otto anni negli archivi magnetici.



## **Art. 4** **Obblighi ex D. lgs 196/2003**

E' fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni assunte per mezzo della presente convenzione per fini diversi da quelli previsti dalle verifiche reddituali in premessa, da quelli inerenti ai propri fini istituzionali nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

E' fatto assoluto divieto di cedere a terzi i dati oggetto di scambi ai sensi della presente convenzione, o di utilizzarli per usi commerciali. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione ipso iure della convenzione, fatta salva l'eventuale risarcibilità dei danni.

Le parti comunicheranno vicendevolmente per atto scritto i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e avranno cura di impartire le relative istruzioni agli addetti dei rispettivi Istituti/Enti/Casse di appartenenza. Tali addetti, operando in qualità di incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del dlgs. n. 196/2003, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dai rispettivi responsabili.

## **Art 5** **Compensi**

Per l'attività prevista nella presente convenzione l'Inpdap corrisponde ai Professionista, per ogni dichiarazione trasmessa per le campagne reddituali degli anni 2009, 2010 e 2011 i seguenti compensi:

- € 12,00 – IVA esclusa – in caso di dichiarazione relativa a redditi verificati dal Professionista sulla base della documentazione esibita o con accessi agli archivi delle amministrazioni pubbliche che consentono tale attività per gli intermediari;
- € 7,59 – IVA esclusa – in caso di presentazione di autocertificazione o di dichiarazioni con reddito zero senza verifica da parte dell'intermediario.

L'importo previsto verrà corrisposto per ogni soggetto (titolare e coniuge) e per singola annualità rilevata.

I compensi di cui sopra verranno annualmente adeguati all'indice di variazione dei prezzi al consumo, rilevato per l'anno precedente dall'Istat, a partire dal 1 gennaio 2011.

## **Art. 6** **Spese**

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico del professionista, salvo diversa previsione di legge.



## **Art. 7 Penali**

L'INPDAP utilizzerà il sistema di verifica della difettosità delle dichiarazioni trasmesse che l'INPS ha previsto e disciplinato nell'art. 10 della propria convenzione, applicando le medesime penali in esso contenute.

Sul complesso delle pratiche definite difettose saranno applicate sanzioni pari al doppio dell'importo dei compensi di cui all'art. 5 in relazione alle due tipologie di dichiarazione (asseverate e autocertificate).

L'INPDAP si riserva di non sottoscrivere per il futuro convenzioni con i professionisti che presenteranno un elevato indice di difettosità.

## **Art. 8 Durata**

La presente convenzione ha validità triennale – per la durata della campagna RED 2009, 2010 e 2011 – e decorre dal momento della sottoscrizione da parte dell'Istituto, salvo diversa disposizione di legge in materia.

E' fatta comunque salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno tre mesi.

La conclusione delle campagne RED sarà comunicata ai soggetti convenzionati mediante avviso sul sito Internet dell'Istituto.

A fronte di modifiche legislative della normativa le parti valuteranno le condizioni e le modalità per l'eventuale prosecuzione nell'attività di rilevazione delle situazioni reddituali dei pensionati sulla base delle nuove disposizioni.

Il Direttore della sede

Il Professionista

